Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO- DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 2 settembre 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Debora Postiglione, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della PIEMME SPA, ai sensi dell'art 2, D.P.R. n. 218/2000, al fine di accedere al trattamento di Cig in deroga *ex* art. 2, comma 64, della Legge del 28/06/2012 n. 92 ("*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*").

Sono presenti

- la Società PIEMME S.p.A. rappresentata dal Dott. Claudio Di Vincenzo e Paola Saccomanno, assistito dalla Confcommercio Roma in persona di Mario Gentiluomo e Gabriele Marini;

E

- la Filcams-CGIL Naz.le in persona di Marco Rossi;

- la Fisascat-CISL Naz.le in persona di Daniela Rondinelli;

- la Uiltucs Naz.le in persona di Paolo Proietti;

- Italia Lavoro in persona di Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la PIEMME S.p.a. ha fruito della Cig in deroga a far data dal 1 marzo 2013 fino al 31 agosto 2013, a seguito di verbale di accordo sottoscritto in sede ministeriale in data 18 febbraio 2013;
- con nota prot. n. 0017688 del 09.08.2013, la Società ha presentato istanza di incontro in sede governativa per l'espletamento dell'esame congiunto al fine della concessione di un ulteriore periodo di CIG in deroga e, pertanto, con nota prot. n. 0018095 del 27.08.13, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna;
- nel corso del presente incontro, la Società ha illustrato il percorso che è stato intrapreso, anche grazie all'ausilio dello strumento della Cassa in deroga, al fine di superare lo stato di crisi aziendale. Nell'intento di portare a termine il piano di gestione degli esuberi, così come delineato nel precedente accordo ministeriale, la Società ritiene necessario ricorrere ad un ulteriore periodo di CIG in deroga, come di seguito specificato.

CONSIDERATA

la legge del 28/06/2012 n. 92, che all'art. 2, comma 64, dispone che "il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett. a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185,convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65".

VISTA

l'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7 , 11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8.

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO- DIV. VII

TUTTO CIO' PREMESSO VISTO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.

A. CIG IN DEROGA PER CESSAZIONE PARZIALE DI ATTIVITA'

• Le Parti concordano che la Società presenterà istanza al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro – ai sensi della normativa suindicata – ai fini della concessione di un ulteriore periodo di **CIG in deroga** per la cessazione dell'attività di gestione degli ordini di pubblicità per conto dei clienti che sarà oggetto di esternalizzazione, per un numero massimo di **31 unità,** di cui n. 10 con contratto part-time del 50%.

• I lavoratori interessati sono così distribuiti:

REGIONE LAZIO: n. 9 lavoratori;

REGIONE VENETO: n. 8 lavoratori;

REGIONE PUGLIA: n. 2 lavoratori;

REGIONE ABRUZZO: n. 1 lavoratore;

REGIONE UMBRIA: 1 lavoratore;

REGIONE CAMPANIA: n. 4 lavoratori;

REGIONE MARCHE: n. 2 lavoratori;

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA: n. 4 lavoratori.

• Le parti concordano che la Cassa avrà durata di 4 mesi, con decorrenza dal 1 settembre 2013 fino al 31 dicembre 2013.

• Dei suddetti lavoratori da collocare in Cassa, n. 25 (di cui n. 10 p-t) - occupati presso le sedi di Roma, Napoli, Mestre, Brindisi, Latina, Padova, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Treviso e Viterbo - saranno sospesi a zero ore, senza rotazione, stante la decisione aziendale di non svolgere più le attività di gestione degli ordini di pubblicità per conto dei clienti con conseguente esternalizzazione delle stesse. N. 2 lavoratori, occupati presso le sedi di Ancona, saranno sospesi con riduzione oraria massima del 50%, e n. 4, occupati presso le sedi di Udine e Pordenone, saranno sospesi con riduzione oraria massima del 25% .

• Ai sensi dell'art. 7–ter, co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009, la Società richiederà il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga all'INPS.

• Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 40, 42, 43, 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale ovvero non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

• Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.

• La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro rende noto alle parti che l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito dovrà essere presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco, unitamente al presente verbale, alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO- DIV. VII

B. INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO GOVERNATIVO DEL 18.02.2013.

- Le parti concordano, altresì, di estendere la Cassa Integrazione Guadagni in deroga, prevista dal citato accordo ministeriale del 18 febbraio 2013, in favore di **un ulteriore lavoratore,** occupato presso la Regione Friuli Venezia Giulia, a far data dal 1 marzo 2013 fino al 31 agosto 2013 (data di scadenza prevista nel precedente accordo), sospeso con riduzione oraria del 25%.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2, D.P.R. n. 218/00 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92

Letto, confermato e sottoscritto.

PIEMME SPA

OO.SS.

CONFCOMMERCIO

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI